



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Salvatore CHIAZZESE Presidente

Francesco Antonino CANCELLA Giudice

Gaspere RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 157/2026

sull'istanza di accesso al rito abbreviato presentata dal convenuto

██████████ nella comparsa di costituzione e risposta depositata

in data 12 gennaio 2026 nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **70097**

del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei

confronti di:

1. ██████████ (C.F. ██████████) nato a ██████████ il

██████████ rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente,

giusta procura in calce alla memoria di comparsa, dagli avv.ti

Girolamo Rubino (C.F: RBNGLM58P02A089G; PEC:

girolamorubino@pec.it) e Rosario De Marco Capizzi (C.F:

DMRRSR90P23A089G; PEC: avv.demarcocapizzi.rosario@pec.it), con

domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: girolamorubino@pec.it.

2. ██████████ (C.F. ██████████) nato a ██████████

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Rossitto, come

da procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto

materialmente alla memoria di comparsa, con espresso invito a ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n. 095530419 o alla PEC: gianluca.rossitto@avvocatisiracusa.legalmail.it.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026, il Giudice relatore Gaspare Rappa, l'avv. Gianluca Rossitto per l'istante [REDACTED] e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Natalia Torre.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di citazione, depositato in data 29 settembre 2025 conveniva in giudizio i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] n.q., all'epoca dei fatti, rispettivamente di responsabile del settore gestione del patrimonio immobiliare e di sindaco del Comune di [REDACTED] per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 147.700,00 con ripartizione interna equivalente di euro 73.850,00 ciascuno oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Comune di [REDACTED] nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato. Il danno erariale azionato era riferito alla somma stabilita in sede di transazione e pagata dall'Ente locale a titolo di risarcimento in favore dei sig.ri [REDACTED] quali proprietari di un immobile locato all'Ente locale e preso in consegna con ritardo da quest'ultimo.

II. Il Pubblico Ministero rappresentava che il procedimento istruttorio traeva origine dalla denuncia di danno erariale del 10.06.2020 con cui erano stati trasmessi la deliberazione di G.M del Comune di [REDACTED]

n. 49 del 26.05.2020, avente ad oggetto “Contratto di locazione dell’immobile di [REDACTED] di proprietà [REDACTED]

– Proposta Atto di transazione” e la copia di un articolo *on line* del periodico [REDACTED] dell’08.06.2020 in cui era illustrata la vicenda sfociata nella predetta deliberazione.

All’esito dell’attività istruttoria condotta il P.M. riteneva sussistenti leggerezze funzionali, omissioni e ritardi gravemente colposi nella definizione del rapporto di locazione tra il Comune e i proprietari dell’immobile di via [REDACTED] che avevano comportato la necessità di addivenire, dopo oltre due anni dalla sottoscrizione del relativo contratto, ad una transazione con i proprietari dell’immobile per il risarcimento dei danni agli stessi arrecati dal Comune.

Secondo la Procura regionale la spesa di euro 147.700,00 pagata dal Comune di [REDACTED] in esecuzione della suddetta del. G.M. n. [REDACTED] costituiva un inutile esborso in pregiudizio dell’amministrazione comunale, foriero di danno erariale, in quanto pagata in assenza di alcuna correlata utilità, essendo solo il frutto di un inaccettabile e pretestuoso rifiuto di adempiere agli obblighi contrattuali già assunti, contraddistinto oltretutto da una altrettanto ingiustificata inerzia rispetto alle ripetute sollecitazioni della controparte a definire la vicenda e ad esprimere una manifestazione di volontà che potesse porre fine al pregiudizio che le veniva arrecato da tale stasi.

L’Ufficio requirente riteneva che tale danno fosse eziologicamente imputabile in parti uguali al dirigente del Settore Patrimonio ing. [REDACTED] e al sindaco dott. [REDACTED] i quali avevano

completamente ignorato gli obblighi contrattuali già gravanti sul Comune, rimanendo assolutamente inerti di fronte agli innumerevoli tentativi dei locatori di avere una qualche risposta in merito alle sorti del proprio immobile e agli impegni che questi ultimi avevano già onorato in esecuzione del contratto di locazione sottoscritto.

III. La Procura, quindi, emetteva invito a dedurre in data 10 giugno 2025 contestando il danno erariale conseguente agli esborsi per il risarcimento del danno da ritardata esecuzione del contratto di locazione pari a euro 147.700,00 da imputare con ripartizione interna equivalente nella misura di euro 73.850,00 a ciascuno dei due responsabili.

Entrambi gli invitati si avvalevano delle facoltà preprocessuali mediante il deposito di deduzioni difensive preprocessuali non ritenute dal P.M. idonee a superare le contestazioni preliminari, per cui seguiva l'atto di citazione nel quale l'Attore pubblico controdeduceva quanto segue.

Con riferimento all'argomento difensivo del sig. ██████ sull'assenza di una sua inerzia, atteso che, al momento delle diffide, era necessario attendere le determinazioni del legale incaricato, il P.M. ribadiva che la perdurante inerzia del Sindaco per ulteriori sette mesi dalla ricezione del parere aveva esasperato la parte locatrice che, dopo avere già vanamente sollecitato l'Amministrazione e confutato puntualmente le questioni sollevate dall'ing. ██████ si ritrovava, pur dopo avere manifestato la propria disponibilità conciliativa al legale incaricato dal Comune, a non potere utilizzare e mettere a

reddito un immobile di proprietà di notevole valore oltre che ad avere sostenuto delle spese potenzialmente inutili in esecuzione del contratto di locazione stipulato, sul quale aveva riposto il proprio legittimo affidamento. Si aggiungeva sul punto che il Sindaco non doveva subire passivamente il ritardo con il quale il legale da lui stesso scelto e incaricato si sarebbe espresso sulla vicenda, potendo e dovendo, attesa l'urgenza della questione, quantomeno sollecitarlo, circostanza che non risultava agli atti.

Con riferimento all'ulteriore argomento difensivo che l'Avvocatura comunale ignorasse l'esistenza della procedura di mediazione, il P.M. rilevava che quest'ultima aveva solo affermato di non avere rinvenuto in atti il relativo fascicolo per cui lo aveva acquisito direttamente dall'Organismo di mediazione.

Con riferimento all'ultimo argomento difensivo secondo cui le inerzie e le omissioni contestate riguarderebbero unicamente i compiti di gestione di competenza dei dirigenti per cui al Sindaco poteva essere contestato solo l'omesso esercizio dei poteri di indirizzo e controllo (sull'esecuzione dell'indirizzo stesso), il P.M. deduceva che le inerzie e le omissioni contestate al Sindaco riguardavano proprio quei poteri di indirizzo sulla base dei quali i dirigenti avrebbero poi potuto e dovuto compiere i conseguenti atti di gestione relativi al rapporto di locazione.

Il P.M. evidenziava che nel caso di specie il Sindaco aveva nominato direttamente il legale di sua fiducia che aveva trasmesso il suo parere solo al Sindaco, che avrebbe dovuto conseguentemente decidere come proseguire nel contenzioso, eventualmente coinvolgendo gli uffici per

il supporto tecnico. Il Sindaco aveva deciso di non seguire il consiglio del legale esterno, di riscontrare la diffida del locatore e di verificare la possibilità di un accordo, non esprimendo alcuna chiara manifestazione di volontà sulle sorti del contratto e non dando alcun riscontro o alcuna direttiva, né in ordine alla successiva intimazione, né in ordine al tentativo di mediazione del locatore. Si aggiungeva che nel caso di specie i dirigenti aveva sempre agito su direttive dell'organo politico.

IV. A seguito del deposito dell'atto di citazione la Presidente della Sezione fissava l'udienza di discussione per l'11 febbraio 2026 assegnando ai convenuti termine del 22 gennaio 2026 per la costituzione tempestiva e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

V. Con memoria trasmessa il 12 gennaio 2026 si costituiva in giudizio il convenuto [REDACTED]

In via preliminare la difesa del convenuto, dopo avere rappresentato di avere acquisito il previo e concorde parere del P.M. reso in data 22 dicembre 2025 e notificato in pari data, formulava richiesta di rito abbreviato *ex art. 130 del c.g.c.* per la definizione alternativa dell'odierno giudizio mediante il pagamento della somma di euro 22.155,00 nella misura del 30% della quota di danno contestata.

In via subordinata e nel merito la difesa del convenuto chiedeva l'assoluzione reiterando gli argomenti difensivi già formulati in sede preprocessuale.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- accogliere la richiesta di definizione del presente giudizio con il rito abbreviato *ex art. 130 c.g.c.*, mediante il pagamento da parte del convenuto nella misura del 30% della propria quota pari a euro 22.155,00 oltre interessi e rivalutazione;

- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande formulate nell'atto di citazione e per l'effetto assolvere il convenuto ritenendo che nessun danno erariale può essere addebitato al medesimo per dolo o colpa grave;

- esercitare il potere di riduzione nella sua massima estensione diminuendo al minimo l'addebito contestato a carico del convenuto.

- con vittoria di spese e compensi.

VI. In data 21 gennaio 2026 il convenuto ██████ trasmetteva la sua comparsa di risposta formulando le seguenti conclusioni:

- dichiarare infondata l'azione della Procura Regionale avuto riguardo alla insussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, di profili di antigiuridicità della condotta e/o dell'elemento soggettivo della colpa grave;

- in via del tutto subordinata, rimodulare la posta di danno addebitabile all'ing. ██████ in applicazione degli artt. 1, co. 1-*octies* della L. n. 20/1994 e 83, co. 2 c.g.c.

VII. Con decreto del 13 gennaio 2026 la Presidente di questa Sezione fissava l'udienza in camera di consiglio per il giorno 11 febbraio 2026 al fine di trattare l'istanza di rito abbreviato.

All'esito della suddetta udienza camerale e della relativa camera di

consiglio il Collegio con decreto n. 5/2026 del 26.02.2026 accoglieva la richiesta di rito abbreviato del convenuto [REDACTED] e determinava la somma dovuta in euro 22.155,00 pari al 30 per cento del danno allo stesso contestato, fissando l'udienza in camera di consiglio del 13 maggio 2026 per l'accertamento dell'avvenuto e tempestivo versamento, in un'unica soluzione, della suddetta somma così determinata.

VIII. In data 12.03.2026 la difesa del convenuto [REDACTED] depositava la prova dell'avvenuto pagamento di quanto disposto con decreto n. 5/2026 avvenuto con bonifico del 10.03.2026 e successiva reversale d'incasso n. 14205 dell'11.03.2026.

IX. All'udienza camerale del 13 maggio 2026 la parti concludevano chiedendo di definire il giudizio in via alternativa ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare appare opportuno evidenziare che l'art. 1 della L. 1/2026 nell'introdurre modifiche all'art. 1 della L. 20/1994 in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale non è intervenuto sul rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c. Ne consegue che l'applicazione di tale istituto con le modalità e le percentuali di danno ivi previste appare allo stato insensibile alle recenti modifiche introdotte dal legislatore ivi compresa quella di cui al nuovo comma 1-*octies* dell'art. 1 della L. 20/1994 sul c.d. esercizio obbligatorio del potere di riduzione dell'addebito nel doppio limite ivi indicato (cfr. C.

conti, Sez. I App., decr. 1/2026).

2. Tanto premesso, il Collegio, preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante l'avvenuto tempestivo e regolare versamento effettuato dal convenuto ██████ nella misura e con le modalità stabilite nel decreto n. 5/2026, come da attestazione di pagamento rilasciata dal Comune di ██████ in data 11 marzo 2026 e depositata dalla sua difesa in data 12 marzo 2026, deve procedere alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, co. 8 del c.g.c.

3. Tale definizione, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. III App., sent. n. 104/2018 e Sez. giur. Reg. siciliana, sent. n. 315/2019), non si ritiene riconducibile né a un'ipotesi di cessazione della materia del contendere né a una fattispecie di estinzione del giudizio, rappresentando piuttosto una modalità alternativa di definizione della lite.

Infatti, il rito abbreviato conduce ad una definizione alternativa del giudizio in cui risultano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (rapporto di servizio, condotta antiggiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno erariale) mentre l'istanza di rito abbreviato è circoscritta solo al pagamento di una "quota parte" dell'iniziale pretesa attorea, come rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta fatta dal convenuto a seguito di parere del P.M.

4. Alla luce di tali considerazioni non vi sono i presupposti per la compensazione delle spese *ex art.* 31, co. 3 del c.g.c. in quanto il provvedimento che definisce il presente giudizio implica

un'affermazione di soccombenza.

Le spese di giustizia seguono, quindi, la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico del convenuto e in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, co. 8 del c.g.c. nei confronti del sig. [REDACTED]

- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello Stato, nella misura di euro 245,62 (*duecentoquarantacinque/62*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Gaspere Rappa

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. n.196/2003

DISPONE

a cura della Segreteria, nel caso di diffusione, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti di tutte le persone fisiche e giuridiche ivi menzionate.

Il Presidente

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

Sentenza e Decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 48,00
Totale spese	€ 48,00

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente